

Codice A1816A

D.D. 20 agosto 2019, n. 2839

LR n. 45/1989. Autorizzazione per interventi di modificazione/trasformazione del suolo finalizzati al reimpianto di un nuovo vigneto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Farigliano (CN), localita' Bricco Rosso. Richiedente: Azienda Agricola Bricco Rosso s.s., Farigliano (CN).

In data 19/07/2019, prot. n° 33157, è stata presentata istanza dall'Azienda Agricola Bricco Rosso s.s., nella persona del suo legale rappresentante Sig. Manfredi Aldo, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR n° 45/1989 per interventi di modificazione/trasformazione del suolo finalizzati al reimpianto di un nuovo vigneto e alla realizzazione di drenaggi profondi, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata di 55.000 m², tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 18.869 m³, in comune di Farigliano (CN), località Bricco Rosso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria, avvenuto con bonifico bancario in data 17/07/2019;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica
- Documentazione fotografica;
- Elaborati grafici.

Successivamente è stato eseguito un sopralluogo, in data 31/07/2019, in cui è stato accertato lo stato di fatto e la compatibilità dell'intervento previsto con l'attuale assetto idrogeologico, rilevando peraltro la necessità di alcune integrazioni agli elaborati grafici, pervenute in data 12/08/2019, ns. prot. n. 36861.

In sintesi, dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, Dott. Geol. Antonio Pagliero, sulla base della documentazione progettuale fornita e del sopralluogo sopra citato, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste nella sistemazione di un terreno agricolo per il reimpianto di un nuovo vigneto con la realizzazione di drenaggi profondi, in Comune di Farigliano, località Bricco Rosso. Tale intervento comporta la modificazione di 55.000 m² di superficie in vincolo idrogeologico, tutti non boscati, e un movimento terra comprensivo di scavi e riporti pari a 18.869 m³.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 9.8.89, n. 45 il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore e

ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della legge regionale 9.8.89, n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Conclusa l'istruttoria di rito l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR n° 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 del D.Lgs n° 227/2001 e 19 della LR n° 4/2009;

determina

di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il Sig. Manfredi Aldo, legale rappresentante dell'Azienda Agricola Bricco Rosso s.s., alla modificazione d'uso del suolo in merito alla sistemazione di un terreno agricolo per il reimpianto di un nuovo vigneto con la realizzazione di drenaggi profondi, in Comune di Farigliano, località Bricco Rosso, su una superficie in vincolo idrogeologico di 55.000 m², tutti non boscati, e volumi di movimento terra stimati in 18.869 m³, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. del Comune di Farigliano (CN), al foglio n. 5, mappali n. 21, 22, 23, 24, 26, 28, 262, 360 in parte, a condizione che i lavori vengano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;
3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
5. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
6. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
7. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della L.R. n° 4/2009 s.m.i. (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.). Il materiale legnoso dovrà essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento;
8. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;

9. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Ceva dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

10. i lavori dovranno essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati vengano proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Il titolare è esentato dall’obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell’Ente autorizzatore vista la finalità agro-silvo-pastorale dell’intervento, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 9.8.89, n. 45, e dall’obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), della stessa legge regionale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento all’autorizzazione di cui al D.Lgs. n° 42/04, art. 142, lett. G (area boscata), nonché dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente.

Si segnala che la vigilanza sull’effettivo adempimento delle prescrizioni sopra riportate è demandata al Comune e/o ai Carabinieri Forestali.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore
Dott. Geol. Antonio Pagliero